

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 512 (Urgenza)

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LUCIFREDI, PERTUSIO e FERRARIO

*Annunziata il 29 aprile 1949*

Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari  
per i famigliari dei membri del Parlamento

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disciplina della concessione dei biglietti ferroviari gratuiti per i famigliari dei membri del Parlamento è ancor oggi formalmente contenuta nell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476. E diciamo « formalmente contenuta », in quanto in linea di fatto non poche norme sono nella prassi venute ad aggiungersi a quelle della legge menzionata per dare alla materia una più completa regolamentazione, in relazione alle odierne esigenze delle istituzioni parlamentari.

Secondo il citato articolo 12, i biglietti gratuiti di cui si tratta hanno validità limitata fino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione delle Camere. Quelli attualmente in dotazione ai membri del Parlamento andrebbero quindi a scadere il 9 maggio 1949. Senonché da parte di numerosi par-

lamentari si è fatta presente l'opportunità di una proroga del termine di validità di tali biglietti, e la domanda loro sembra giustificata. Deve infatti rilevarsi che il ritmo intensissimo dei lavori delle due Camere nel primo anno della loro esistenza non ha che in una ridotta parte consentita l'utilizzazione di tali biglietti, che i parlamentari sono soliti usare in viaggi da fare in compagnia dei loro famigliari.

Per venire incontro a tali richieste, che non sembrano ledere i legittimi interessi dell'Amministrazione ferroviaria, che già evidentemente ha scontato l'utilizzazione dei biglietti così assegnati a ciascun parlamentare, ci onoriamo sottoporre al vostro esame la seguente proposta di legge, e confidiamo vorrete accordare ad essa il vostro suffragio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il termine di validità dei biglietti gratuiti per i familiari dei membri del Parlamento, di cui all'articolo 12 della legge 5 dicem-

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

bre 1941, n. 1476, è prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949.

In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.